



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Provincia di Forlì - Cesena

Settore Lavori Pubblici - Servizio Ambiente Ecologia Territorio

Piazza Fratti n.2 47034 Forlimpopoli - tel. 0543/749231 - fax 749247

Prot. n. 0000996

Fascicolo 2021/10-01/ 1

Ordinanza n. 21 del 15 GEN. 2021

Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" .

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Dato atto che in ambito urbano, ai sensi dell'art. 4 del D.M. sopra citato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall'Autorità Sanitaria competente;

Considerato che nel territorio comunale sono stati rilevati dal Servizio Politiche Ambientali diversi focolai di Processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa;

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;

Rilevato inoltre che in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti, soprattutto nei soggetti sensibili e nel caso di inalazioni massive;

Valutata la reale possibilità che la presenza dell'insetto arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Considerata, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi e di aree forestali) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007;

Visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998.

ORDINA

1) Ai proprietari o conduttori di aree verdi (giardini e parchi sia pubblici che privati) di effettuare **nel periodo 15 gennaio - 28 febbraio 2021** tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle seguenti specie arboree soggette all'attacco del parassita:

- pino nero (Pinus nigra);
- pino silvestre (Pinus silvestris);
- pino marittimo (Pinus pinaster);
- varie specie di cedro (Cedrus spp).

2) Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente **intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi**, mettendo in atto eventuali ulteriori azioni individuate dal Protocollo tecnico predisposto dal Servizio Fitosanitario Regionale ed adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve.

3) Ai proprietari o conduttori di aree forestali (rimboschimenti, boschi misti) di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa.

AVVISA

Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.

Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso la Stazione Ecologica Attrezzata e presso i contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale.

Per ogni ulteriore informazione contattare l'Ufficio Ambiente-ecologia comunale al numero:0543-749231 e-mail: ambiente@comune.forlimpopoli.fc.it.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese la verifica del rispetto della presente ordinanza, nonché l'applicazione del regime sanzionatorio:

- ai sensi dell'art. 7-bis "Sanzioni amministrative" del D. Lgs 267/2000 e s.m.i, l'inottemperanza alle disposizioni in esso contenute prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

- ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981 e s.m.i al trasgressore è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a € 50,00.

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza alla cittadinanza e ai soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi e di aree forestali) tramite pubblicazione all'Albo pretorio-on line, per 30 giorni a partire dalla data odierna, e di darne la massima diffusione tramite gli ulteriori canali istituzionali disponibili.

DISPONE INOLTRE

Di trasmettere la presente ordinanza a:

- A.U.S.L. – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Servizio Fitosanitario Regionale;
- Corpo di Polizia Locale della Romagna Forlivese.

INFORMA

Ai sensi della L. 241/90 s.m.i. e del vigente Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo:

- il Settore competente è il Settore LL.PP. Patrimonio e Progettazione, Ufficio Ambiente-ecologia – 0543-749231 e-mail: ambiente@comune.forelimpopoli.fc.it;

Contro il presente atto è possibile esperire:

- ricorso giurisdizionale presso il TAR – Tribunale Amministrativo Regionale – sez. Provinciale di Bologna, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente ordinanza o, in alternativa,
 - ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente ordinanza.

IL SINDACO
Milena Garavini

